

C.

TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale — Osservazioni del senatore Fusco per fatto personale — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Discorso del senatore Pessina, relatore.*

La seduta è aperta a ore 2 e $\frac{1}{4}$.

È presente il ministro guardasigilli; più tardi intervengono i ministri della guerra e delle finanze.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso senatore, segretario, CENCELLI legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 99. Alcuni abitanti di diversi comuni della provincia di Modena, domandano che vengano modificati gli articoli del Codice penale che riguardano gli abusi dei ministri del culto ».

Fanno omaggio al Senato:

Il canonico D. Giuseppe Minella di un suo libro intitolato: *Le decime e le prestazioni congeneri*, e di due suoi scritti *Sull'abolizione delle decime*.

Il senatore Sormani-Moretti, di un suo Di-

scorso sulle condizioni economiche della provincia di Verona.

Il signor Arturo Galanti, di un suo opuscolo col titolo: *Il problema della popolazione e l'avvenire dell'Italia*.

Il prof. Simone Corleo, dei suoi *Criteri per una legge sull'istruzione superiore*.

Il prof. Luigi Goretti, di un suo opuscolo *Sulla scuola nazionale*.

Il signor Carlo Bertagnoli, dei seguenti studi, intitolati: *L'economia dell'agricoltura in Italia; Delle vicende dell'agricoltura in Italia; La colonia parziaria; L'emigrazione in contadini per l'America; Politica agraria e politica ecclesiastica nella questione delle decime; Il riordinamento dell'imposta fondiaria; La crisi agraria; I dazi sui cereali; Gli scioperi dei contadini; Trasformazioni vecchie e recenti dell'agricoltura;*

Il prefetto di Bologna, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1888*.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rega telegrafa pregando il Senato di volerlo scusare se non

potrà trovarsi alle sedute del Senato, perchè ammalato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia ».

Prego i signori senatori di prendere i loro posti.

Do la parola, per fatto personale, all'onorevole senatore Fusco che la chiese sul finire della seduta di ieri.

Senatore FUSCO. Tre punti dell'eloquente discorso pronunziato ieri dall'illustre guardasigilli, mi danno - a mio credere - il diritto di far uso della facoltà di parlare per fatto personale. Il primo, allorchè disse che l'onor. Lampertico, parlando delle petizioni e delle proteste del clero e del l'episcopato, aveva avuto per esse parole di sdegno e di biasimo e si doleva che io non avessi fatto altrettanto; il secondo, allorchè mi rimproverò di ingenuità per aver creduto che, scomparsi dal Codice penale nel 1871 certi reati di abuso del clero, potessero tuttavia figurare nelle statistiche penali successive, sebbene, per il mutamento di legislazione, non figurassero più come reati.

Il terzo, finalmente, allorchè disse che era erronea l'invocazione della legislazione comparata da me fatta, come argomento per combattere le sue proposte; disse addirittura non esser vero che in nessuna legislazione di altri paesi non si rinvenga unito tutto insieme quello che si propone nel Codice nostro.

Sopra ciascuno di questi giudizi, che io debbo attribuire piuttosto ad erronea interpretazione delle mie parole, mi corre il dovere di dare brevissime spiegazioni, e sono sicuro che l'onorevole guardasigilli, colla giustizia e lealtà che lo distinguono, vorrà, dopo di ciò persuadersi che non sia il caso di mantenere le sue affermazioni e i suoi giudizi poco benevoli.

Comincio innanzi tutto dal rimprovero di non aver usato per parte mia parole di biasimo e di censura allorchè feci cenno delle petizioni e delle proteste dell'episcopato e del clero. Ora

qui certamente la memoria ha dovuto servir male l'illustre ministro guardasigilli, chè, se avesse rammentate le mie parole o consultato il resoconto stenografico, avrebbe veduto come io tolsi a prestanza una frase incisiva ed autorevole dell'onor. Mancini adoperata nell'altro ramo del Parlamento, allorchè egli disse, che al Parlamento si mandano *petizioni* e non *proteste*; e mi associavi senza riserva a questo biasimo.

Ora io faccio appello alla buona fede de' miei colleghi ed a quella del ministro, perchè mi dicano se quando, con ricordi di questo genere, si stigmatizza l'atto di certe persone e si deplora che al luogo della petizione siasi collocata la protesta, possa dirsi che ciò equivalga quasi quasi al far l'elogio di questi atti. Che se delle petizioni nulla dissi, non ho a pentirmene; imperocchè tra le altre ingenuità di cui amo essere rimproverato, havvi questa di credere che il diritto di petizione sia anch'esso un diritto sanzionato e guarentito dallo Statuto.

I grandi Corpi dello Stato hanno il diritto di valutare e respingere, se credono, le petizioni; ma non di censurarle o biasimarle, perchè questo attenterebbe direttamente al diritto stesso che è guarentito dallo Statuto!

Nè questo è tutto.

Non rammenta l'illustre guardasigilli in qual senso io feci menzione di proteste e di petizioni?

Volli forse farmene scudo e considerarle come ragioni per sè medesime, che avessero dovuto impedire l'adozione del disegno di legge?

Tutt'altro! Si rammenti bene l'onor. guardasigilli.

Io invocai questo ricordo quando volli dimostrare la mia affermazione, cioè che questo disegno di legge era censurabile dal punto di vista della politica, e di un'accorta politica nazionale, perchè sovraccitava le doglianze di un partito, sia pure avverso, o anche certamente avverso, alle nostre istituzioni.

Ora, fate grazia, quando un oratore, per considerazioni esclusivamente politiche, vi dice: « Tendete l'orecchio; ascoltate i lamenti di quel tale partito, che io reputo buona politica non far gridare »; ciò significa raccomandare o avallare colla propria parola questi lamenti,

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1888

o non è semplicemente una constatazione di fatto?

A me parve e pare tuttavia che una buona politica interna debba consistere nell'ottenere il massimo prodotto di tranquillità sociale col minimo malcontento delle popolazioni, o anche di una parte di esse.

Ristabilita così, su questo punto, la verità delle cose, io voglio sperare che l'onorevole guardasigilli mi renda la giustizia di riconoscere che non era il caso di infliggermi quella larvata lezione di patriottismo, la quale, se non per la competenza dell'autore, per la mia dignità personale e dell'Assemblea alla quale ho l'onore di appartenere, non potrei essere disposto ad accettarlo.

Che se egli, nel suo linguaggio corretto, non profert esplicitamente nessuna parola che autorizzasse a credere ad un rimprovero di questo genere, dovrà convenire che una libera versione di certa stampa amica di lui l'ha proprio così configurato: onde io sono sicuro che la sua temperanza di modi e la gentilezza dell'animo suo gli avran fatto sentire rincrescimento di essersi prestato con parole calde ed appassionate ad una versione, che, assumendo addirittura il carattere d'ingiuria, era per ciò stesso certamente lontana dalle sue intenzioni.

Ed ora vengo al secondo errore che mi è stato attribuito, vale a dire il rimprovero d'ingenuità per avere creduto che la statistica penale potesse tuttavia segnare certi reati dopo che le relative ipotesi criminose scomparvero dal Codice penale. Ed io a mia volta potrei domandare all'illustre guardasigilli se mi saprebbe spiegare come è, che nelle statistiche si riscontrino cifre e numeri quando i fatti, per lo innanzi criminosi, non sono più tali. Eppure io invocai un fatto; poichè nelle statistiche dal 1871 al 1876 vi era una media di 46 reati ogni anno riferibili ad abusi dei ministri del culto.

Affermazione per affermazione, motto di spirito per motto di spirito, questo vale quello.

Ma la verità dei fatti è la seguente. La legge del 5 luglio 1871 non aveva già cancellati dal Codice penale tutti i reati per gli abusi dei ministri del culto, ma soltanto ne aveva limitato il numero, aveva condensato sopra alcuni di essi maggiori requisiti per far sì che non si potesse facilmente riscontrare nel fatto il

delitto. Aveva attenuato le pene; ma un certo numero di reati di questo genere vi era ancora nel Codice penale; onde io mi serviva di questo ragionamento, che potrà essere erroneo, ma che non meritava la censura acerba dell'onorevole guardasigilli.

Io dissi: se attenuata la penalità, se diminuiti i casi di reati, non avete avuto il fenomeno dell'abuso di questa mitezza, ciò avrebbe potuto persuadervi che la via della benignità conduce più facilmente allo scopo da voi desiderato.

Chiariti così i fatti, non devo insistere oltre su questo secondo appunto.

E vengo all'ultima osservazione, la legislazione comparata.

Qui soprattutto io ho dovuto essere frain-teso dall'illustre guardasigilli, altrimenti non gli sarebbe spiaciuta questa mia osservazione più delle altre.

Egli disse: l'onor. Fusco ha creduto che nelle legislazioni degli altri paesi non vi fosse nulla da paragonare alla nostra; ma questa è una bestemmia; vi sono altre legislazioni nelle quali si contiene peggio ancora di quello che noi proponiamo.

Ora permettete che io ristabilisca anche intorno a ciò la verità delle mie parole.

Che cosa ho detto io?

Ho detto che tutto ciò che si è condensato ora nella proposta di Codice penale negli articoli 173 a 176 non si trova riunito simultaneamente in nessun'altra legislazione straniera.

Potrà bensì in una di codeste legislazioni esservi una parte della proposta che ora si esamina dal Senato; potrà esservi forse anche una parte più odiosa, più pesante; ma in nessuna legislazione straniera si trova riunito insieme tutto quello che si propone nel nostro Codice. Questo dissi e questo mantengo!

Che se l'onor. Zanardelli credesse a sua posta mantenere su questo proposito i suoi dinieghi, non avrei che a prendere la sua relazione dove in appendice sono riferite tutte le legislazioni straniere e dimostrerei che in nessuna di esse è riunito tutto quello che si propone nel Codice penale italiano.

Ad esempio, in quale di queste leggi si trova il famoso abuso della forza morale per danneggiare l'altrui patrimonio o per turbare la pace delle famiglie?

E d'altronde, perchè l'onor. guardasigilli avrebbe dovuto inquietarsi tanto della mia affermazione relativamente a questo punto, se egli, nel concludere ieri la sua orazione, finì per dire che nella compilazione definitiva del Codice non avrebbe mantenuta la sanzione punitiva per l'abuso della forza morale dei ministri del culto per indurre danno al patrimonio altrui?

Io credo che egli, novello argonauta, navigando alla conquista del suo vello d'oro, che è la riforma del Codice penale (a cui fui primo a tributare omaggi, sebbene questo non sia valso a farmi scansare i fulmini della sua eloquenza) avrà sentito meglio di altri il bisogno di gettare per via un po' della sua zavorra per assicurare alla nave un lieto approdo; e come nell'altro ramo del Parlamento gettò nelle onde il perturbamento delle coscienze, così qui ha gettato a mare la parte difettosa delle sue formule, e il danno arrecato al patrimonio.

Sicchè, in fia delle fini, noi che facevamo solo in questi quattro articoli del Codice un po' d'opposizione, non avevamo poi tutto il torto del mondo!

Ciò posto, a me non rimane, o signori, se non deplorare che io solo abbia potuto eccitare l'ira e la collera dell'illustre guardasigilli, sebbene altri cinque oratori abbiano sostenuto con me la stessa tesi. Quasi quasi vorrei esclamare: *Oh felix culpa!* perchè essa ha permesso all'illustre guardasigilli di mettere nel suo discorso la nota calda e appassionata dello sdegno, che ha completato dal punto di vista artistico la bellezza del suo discorso, interrompendo un pochino la monotonia delle cerimonie per il coro di lodi meritamente a lui tributate.

Non pertanto, domandandone a me medesimo il perchè, ho dovuto riconoscere che tra le ingenuità di cui mi fu fatto rimprovero, avvenne un'altra, quella di credere che ai di che corrono si possa adoperare un certo verismo nella forma, che non sempre incontra fortuna. Fui concorde nella sostanza con molti altri oratori, ma poco avveduto nel non adoperare certe circonlocuzioni, che non molto si affanno alla schiettezza dell'animo mio. Ecco la spiegazione del rumore che ha sollevato il mio discorso.

Ma, o signori, che cosa volete? io credeva che nei nostri tempi e nelle condizioni in cui ci

troviamo, non fosse a considerare più, come ai tempi di Tacito, *rara temporum felicitas: dicere quod sentis, facere quod velis.*

Certo l'approvazione dell'illustre ministro guardasigilli mi sarebbe tornata gradita, ma è bene rammentare che quando si ha l'onore di sedere in questo eminente Consesso, più che il gradimento di singole persone, per quanto egregie ed autorevoli esse siano, bisogna ambire la testimonianza e l'approvazione della propria coscienza, la quale detta un solo dovere santissimo, operare cioè con devozione illimitata per conseguire il vantaggio ben inteso della diletta patria nostra e dell'augusto Monarca che ne regge i destini!

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.
Credo mio debito dichiarare che parlai ieri senza ira e senza studio; ne lascio giudice il Senato. Aggiungo che accetto ben volentieri tutte le spiegazioni dell'onor. Fusco. Potrei avere errato nell'intendere e nell'interpretare ciò che disse, sicchè sono lieto ch'egli abbia attribuito alle sue parole concernenti le proteste dell'episcopato il medesimo senso pel quale io applaudii alle parole dell'onor. Lampertico.

Tutto il resto del mio discorso concerne il merito della questione, e di questo merito non tornerò certo a parlare; tanto più che non solo di queste disposizioni sugli abusi dei ministri del culto io discorsi assai lungamente ieri, ma che già stanno per difenderle i valenti relatori della vostra Commissione.

Tuttavia due cose veramente erronee avendo l'onorevole Fusco pur ora affermate, mi corre l'obbligo di rettificare le sue affermazioni.

Egli disse che ieri io feci getto della disposizione che negli articoli sugli abusi del clero riguarda la lesione degli interessi patrimoniali, mentre non ne parlai affatto. Egli disse che alla Camera dei deputati ho fatto getto della disposizione che negli articoli stessi concerne il turbamento della pubblica coscienza, ed io invece, come ieri ho fatto osservare, non inclusi mai in quegli articoli del Progetto questo turbamento della pubblica coscienza.

Perciò, se l'onor. Fusco avesse bene esaminato il testo primitivo, se avesse letto le discussioni della Camera dei deputati, oppure anche

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1888

soltanto mi avesse prestato attenzione ieri, si sarebbe persuaso che non ebbe luogo il getto supposto da lui.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pessina.

Senatore PESSINA *relatore*. Onorevoli colleghi. Dopo il discorso così splendido che ieri avete udito dall'onor. Ministro Guardasigilli, ed in cui non so se sia più da commendare l'elevatezza del pensiero, la nobiltà dell'animo, la fluidità di una parola ispirata a forti studi ed a profondi convincimenti, io, per conto mio, sarei lietissimo di affrettare col mio silenzio il momento del vostro voto, il quale, compiendo l'opera di unificazione della legislazione penale, toglierà l'ultimo arcaico della nostra secolare divisione. Ma, avendo l'onorevole incarico di essere uno dei relatori della vostra Commissione, m'incombe il debito di portare innanzi a voi il pensiero della Commissione dopo la discussione sì dotta e ampia che in questi giorni ha avuto luogo. E lo farò nel miglior modo che io possa, per ciò che concerne il primo Libro del Codice penale. Ma prima d'inoltrarmi nella trattazione del subbietto, ho il debito di render grazie ad alcuni degli oratori che presero parte nella discussione, ed anche a quell'illustre uomo, che rappresenta il Governo, delle parole gentili che profferirono al mio indirizzo, e che io sento provenire non da merito mio, ma dalla loro benevolenza. E dirò ad essi in questo momento in cui sono preso da certa trepidanza, perchè parlo innanzi a quest'alto Consesso:

Voi mi date a parlar tutta baldezza,
Voi mi levate sì ch'io son più ch'io.

Gli oratori che hanno presa la parola in questa discussione sono quasi tutti concordi, pur facendo riserva sovra alcuni punti particolari e di secondaria importanza, nel dichiarare che essi daranno un voto favorevole al Codice che è sottoposto alla vostra deliberazione.

E però da questo medesimo fatto traendo augurio alla piena approvazione del Senato, io concentrerò la mia attenzione su quello che credo ancora necessario a doversi dire.

Io non m'impiglierò in una disamina della questione sul metodo della nostra discussione. E di ciò tre sono le ragioni. La prima è che di fatto lo abbiamo seguito; la seconda è che

ieri difese questo metodo con tanta efficacia il ministro Guardasigilli; e l'altra è che lo stesso onorevole senatore Pierantoni nell'impugnare i motivi per i quali la vostra Commissione lo approva, dichiarò di accettarlo.

E medesimamente, senza venir meno alla fede nelle mie convinzioni scientifiche, non m'impiglierò in una polemica con quell'illustre fisiologo che è l'onor. senatore Moleschott; a me basterà, come una semplice protesta, rivendicare il divino significato di quell'imperativo categorico del filosofo di Königsberg, il cui contenuto, essendo la dichiarazione dei doveri dell'uomo, è l'unico e saldo presidio a quella che fu l'ultima parola del secolo decimottavo, lasciata come legato al secolo decimonono, cioè alla *dichiarazione dei diritti dell'uomo*. E tanto più me ne asterrò, perocchè mentre con quella modestia che è propria del grande scienziato, egli si diceva seguittatore di quella scuola antropologica che a parer mio trae forza e fondamento dagli insegnamenti di lui, ad essa riservava i trionfi dell'avvenire, e dava intanto il voto di adesione a questo Codice che ci sta dinanzi, a questo Codice che, fatto per le generazioni presenti, afferma saldamente le credenze morali del genere umano. (*Bene!*)

Nondimeno una parola autorevole, ed autorevole perchè radicata in profonde convinzioni ed alimentata da nobili sentimenti per la conservazione dell'ordine sociale e per la dignità del popolo italiano nel consorzio delle grandi nazioni, fu come una nota discordante in tanta concordanza di opinioni, e mosse all'approvazione di questo Codice penale parecchie obiezioni.

Incomincerò dalla prima di esse, sulla quale spenderò pochissime parole.

Fu detto che non è opportuno fare un Codice penale; e si soggiunse che i popoli forti non si servono dei Codici e che la fattura dei Codici è indizio di popoli deboli. Basterà rispondere che non si tratta di un transito, per noi, dalla mancanza di Codici ad avere un Codice penale. Di Codici penali ne abbiamo tre in Italia, e con questi Codici riduciamo i tre ad uno solo. Io non credo che storicamente sia vera l'affermazione, che i popoli forti non fanno Codici. Fu certo un Codice monumentale il Carme dei decemviri; furono Codici gli Statuti delle città italiane; fu un Codice la raccolta delle Co-

stituzioni di Federico II per opera di Pietro Delle Vigne. Dirò solo due cose. La prima è che non vi è popolo oggi, tranne l'inglese, che non abbia Codici su tutte le materie del diritto, e segnatamente sul diritto penale. L'altra è, che, guardando dappresso le condizioni della legislazione penale inglese, quella stessa Consolidazione degli Statuti criminali della Regina Vittoria fatta nel 1861 è avviamento e preparazione ad un Codice penale. Ma un'accusa alquanto più grave venne a colpire ed il Ministro proponente e la vostra Commissione, che a voti unanimi approvava la sua proposta. Questo Codice (disse l'on. senatore Vitelleschi) è opera di uomini teorici, di ideologi; è fatto per tutt'altro popolo che per il popolo italiano; esce da un mondo di astrazioni scientifiche, non s'ispira nelle esigenze pratiche, non avvisa la realtà vera delle cose, ma l'ipotesi. E per un momento ho dubitato della serietà dei nostri studi.

Io comprendo che i Codici e le leggi si fanno per i popoli, e vi assento; comprendo che l'esperienza attinta in una molteplice serie di fatti deve essere guida ai facitori delle leggi; ma intendo pure che senza il lume di teoriche generali, nell'immenso pelago della molteplicità dei fatti, l'intelletto si smarrisce senza poter nulla raggruppare e, credendo di avere la luce, permane nelle tenebre. Coloro che fanno le leggi debbono dall'un canto aver nella mente principi razionali, e dall'altro consultare i bisogni, le condizioni, la storia del popolo per cui le leggi sono destinate. Ed ho chiesto a me stesso: ma questo Codice come è sorto? È venuto su dalla mente di qualche ideologo senza antecedenze per potersi dire che sia fatto per un popolo quale che esso sia? E notisi che tale accusa fu pure da altri proferita contro questo Codice.

Ebbene, io leggo nella storia di esso le sue antecedenze. Esso si rannoda ad un altro disegno di Codice che pure fu in questo alto Consesso per quarantadue tornate ampiamente analizzato e discusso; e da quel Codice, salvo per ciò che concerne il sistema delle pene, il presente non si discosta che poco. E quel Codice fu elaborato sopra altri disegni antecedenti; e fu seguito da altri disegni. Sovra essi furon chiamati a dare il loro responso non solo gli uomini teorici che nei loro scritti e dalla cattedra sentenziano intorno al Diritto, ma al-

trasi le diverse curie italiane, e tutta intera la magistratura. E questo avvenne non una, ma due volte. E tutti diedero il lume delle loro cognizioni e delle quotidiane esperienze a coloro che han lavorato per apparecchiare il Codice penale italiano. Oltre a ciò sono antecedenze di questo disegno i Codici medesimi che abbiamo, i quali hanno ancora gran parte di valore giuridico, benchè la loro data sia antica. E quei Codici si rannodano alle tradizioni giuridiche della nostra Italia, a quelle gloriose tradizioni, le quali si sono perpetuate nelle varie provincie, e circolando attraverso popolazioni separate per diverse signorie, rappresentarono sempre un comune pensiero, e quando la nazione giacea priva della vita politica, furono perenne affermazione di un Diritto italiano.

E non basta; egli è vero che c'è del nuovo in questo Codice; e male sarebbe, se una nazione accingendosi ad opera legislativa non aggiungesse una pagina novella alle pagine anteriori del libro della sua storia giuridica. V'ha del nuovo; ma questo si rannoda a bisogni, i quali si sono rivelati per la realtà medesima delle cose; imperocchè taluni fatti che prima non si avveravano, si sono avverati in Italia ed hanno necessitato l'estensore del Progetto ad ampliare la cerchia delle azioni incriminabili. C'è del nuovo; e questo nuovo spesse volte si allontana dalle tradizioni nazionali antiche. Ma è questa la legge storica del progresso del Diritto; esso muove da vari punti divergenti, e perchè v'è una unità latente che è la ragione umana, esso attraverso la molteplice coscienza dei singoli popoli deve affermarsi sempre più chiaro e venire a coscienza sempre maggiore di sè stesso, e superare con ciò le diversità nazionali, eliminando le contraddizioni; e così si vien formando a mano a mano quel Diritto che non è più di tale o tale altra nazione, ma è il Diritto umano, e se non conserva tutte le note di certi istituti nazionali diviene il diritto dell'umanità, il diritto razionale.

Egli è vero che parecchi degli istituti che informano il nuovo sistema penale non sono ancora svolti nel nostro paese; ed abbiamo dovuto studiarli presso altri popoli, come è avvenuto per quelle istituzioni che diconsi penitenziali, nella forma che hanno presa in contrade diverse dalla nostra, come l'America, l'Inghil-

terra e l'Irlanda. Ma abbiamo pure a confortarci. Se dobbiamo fuori del nostro paese studiare quello che deriva di casa nostra, e che altrove si è esplicato in tempi in cui l'Italia non poteva migliorare le sue istituzioni penali, ci conforta il pensiero che non solo i germi, ma i primi conati di siffatte istituzioni fino dal secolo passato ebbero luogo in quest'Italia nostra, che precedettero e il vecchio penitenziario di Gand e la visita dell'Howard alle prigioni di Europa, e gli stabilimenti di Auburn, di Cherry-Hill, e di Pentonville. E se oggi adottiamo un Codice, in cui fondamento della penalità, come fra poco verrò dichiarando, è quello che chiamasi il sistema irlandese, aggiungerò al saluto di quell'illustre scienziato che è il Moleschott, ed al saluto del Ministro guardasigilli, ancora il mio saluto, con l'orgoglio che sente un discepolo, a Pasquale Stanislao Mancini, che fin dal 1842, disaminando comparativamente il sistema fiadelfiano e l'auburniano intuiva la necessità di un sistema intermedio fra entrambi, come quello che dopo vari anni fu la prima volta inaugurato in Irlanda.

Questo Codice dunque esce dalle tradizioni italiane, si fonda sulla esperienza italiana, si giova di ciò che gli stranieri hanno fatto, dietro un esame di ciò che in questo v'ha di buono; nè si dica che è il Codice degli ideologi costruito nel mondo delle ipotesi e delle astrattezze.

Venne pur fatta un'altra obbiezione. Si disse che la valutazione delle azioni non è fatta in questo Codice sul fondamento di un criterio obbiettivo di moralità, ma che piuttosto vi si rivela l'arbitrio del legislatore.

È vero questo addebito; è egli fondato?

Già avete sentito da parecchi oratori quanta sia stata l'attenzione dell'egregio estensore del Progetto per presentare una specie di classificazione sostanziale. Deve la società punire alcuni fatti per fini di prevenzione, di sicurezza, mentre in essi non è scolpita la nota dell'infrangimento dell'ordine sociale? Il Codice li punisce, ma non li chiama neppure delitti, perchè la loro punizione è soltanto mezzo di preservazione della società da gravi pericoli. Vi sono poi altri fatti che la coscienza umana riconosce come violazioni dell'ordine giuridico; e ad essi nel punirli il Codice dà il nome che la coscienza

umana dà alle azioni veramente perverse e punibili, cioè il nome di delitti.

Nè si è limitato a questo concetto fondamentale il Codice, ma pur guardando nel vasto oceano delle colpe, come ben diceva quell'insigne statista che è il Lampertico, l'autore del Progetto, seguendo ancora antecedenze scientifiche, ha studiato e migliorato una distinzione. Imperocchè non tutti i fatti che ledono l'ordine giuridico e che debbono come delitti essere puniti sono punibili ad una stregua. V'ha un criterio che distingue due ordini di delitti. Alcuni di essi, e sono la maggior parte, rappresentano, in regola generale, non solo l'insorgere contro le leggi sociali, ma l'insorgere per prava natura di delinquente, per impulso malvagio. E per l'opposto vi sono altri fatti nei quali l'individualità umana urta con la santità del diritto; ma vi è sospinta dalla efficacia di certi impulsi pur commendevoli in sè stessi, indipendentemente dal fatto di violazione del diritto. E per l'impulso di quei sentimenti, mentre dall'un canto si punisce la violazione dell'ordine, dall'altro non si può non tener conto di quel sentimento di commiserazione che desta giustamente il delinquente nell'animo di tutti. Per questi non è possibile adoperare discipline riformatrici di cui non si ha bisogno, perchè essi non rivelano un animo perverso da doversi emendare. Ebbene, tutto questo che cosa è se non lo studio della coscienza etica applicato alla legislazione penale? Forse per conto mio mi permetterò di dire che vi ha dei casi in cui codesto indirizzo è stato esagerato fino al punto da confondere talvolta il fallo giuridico col fallo morale. Ma che monta? Sia pure esagerato il principio etico; sarà sempre un bene il suo trionfo nelle leggi dell'Italia.

Ho udito un esempio addotto come dimostrazione dell'accusa. Non ispetta a me difendere il Codice su questo punto. Pure dirò che quel solo esempio non proverebbe nulla; potrebbe tutto al più dimostrare che si è errato in una qualche determinazione. Ma l'esempio fu malamente scelto; imperocchè qui in questa antica Roma era considerato come parricida il *perduelle*. E vi è parricidio peggiore di quello in cui il cittadino insorge contro la propria nazione? Non veggio che vi sia delitto moralmente maggiore dell'attentare all'unità dello Stato specialmente per le condizioni del popolo italiano,

seguendo il principio che ogni legge debba essere attemperata alle condizioni naturali e storiche di un popolo. Niente, infatti, vi ha di più grave per un Italiano al di d'oggi che rivolgere la sua attività contro l'unità di questa patria, condizione imprescindibile per la quale e con la quale essa è risorta da quel letargo, nel quale giacendo per secoli, fu chiamata con parola di scherno una geografica espressione, e con parola di rimpianto la Niobe delle nazioni.

Nè qui si arresta la filippica, ma viene la più grave delle accuse.

La vera nota d'incriminazione sta in questo, che il Codice che vi si presenta carezza lo scellerato, e con ciò espone a maggior pericolo la vita degli onesti, e minaccia di sconvolgere la forza nazionale del paese, minaccia di sconvolgere tutta la compagine dell'organismo amministrativo, e farà deridere l'Italia dalle grandi nazioni.

Non senza un profondo convincimento questa parola fu pronunciata, ed appunto perchè io rispetto quella coscienza che la pronunziò, ed appunto perchè quella parola così pronunziata potrebbe ingeherare dubbi e preoccupazioni in altre coscienze, ho voluto esaminare i fondamenti, su cui essa si appoggia. A me pare che talvolta possano sulla nostra mente certe abitudini intellettuali, figlie di preoccupazioni, le quali sono attinte da affermazioni tradizionali, esercitare la più pericolosa efficacia. Vi ha una scuola che si fonda su queste tradizioni. E l'abitudine intellettuale è appunto quella forza che nel Parlamento inglese, al 1808, quando Samuele Romilly presentava una mozione diretta a togliere la pena di morte per vari delitti contro la proprietà, sospingeva lord Ellenborough a sentenziare che se quella proposta fosse accolta gl'Inglesi sarebbero andati col capo in giù e coi piedi in alto, sconvolgendosi l'ordine sociale. Eppure la proposta fu approvata e poscia ne vennero altre del Mackintosh, del Reel e del Brougham, per cui furono diminuiti i reati ai quali si minacciava la pena di morte in Inghilterra, e i suoi uomini vanno coi piedi in terra e la testa in su, e l'ordine sociale non è sconvolto per nulla.

Questa forza medesima nel 1863 fece dire a un filosofo, che fu nostro collega, che se il legislatore italiano avesse accolto il pensiero che già si andava manifestando, di annullare la

pena di morte dall'elenco delle pene, la nazione si sarebbe posta in contraddizione con la natura, con la storia e con la ragione; in contraddizione con la natura, perchè morte e vita sono qualche cosa d'indifferente; in contraddizione con la storia, perchè senza la pena di morte non avremmo avuto nè Socrate nè Gesù Cristo; in contraddizione con la ragione, si perchè niun'altra pena, dalla morte in fuori, corrisponde per qualità e quantità all'assassinio che spegne la vita, e si perchè nulla vi ha che possa rattenerne il braccio del colpevole dal compiere l'assassinio del suo simile quanto il minacciargli che pagherà con la sua vita l'insidia alla vita altrui.

Ecco perchè il nostro oppositore, uomo pratico e ligio alla dignità ed alla grandezza del paese, diceva con coscienza esuberante di convincimento: se l'Olanda, il Portogallo, la Rumenia ed altri piccoli Stati aboliscono la pena di morte, ciò avviene perchè non vi è in quelle contrade un gran numero di reati, e specialmente di reati degni di questa pena. Ma l'Italia, che vive come grande nazione nel consorzio delle nazioni, non può, mentre il suo bilancio dei delitti è di molto superiore al bilancio dei delitti di queste grandi nazioni, avventurarsi per la prima in questo salto nell'incognito; essa deve aspettare che lo facciano le altre nazioni; e questo sarebbe virilità di legislazione; fuori di questo vi è debolezza.

Dunque, la vera pietra di scandalo di questo Codice è l'abolizione della pena di morte. Ed eccomi al nodo della questione. Le altre mende sono cosa leggera.

Con questo Codice noi facciamo, come si pretende, una legge che carezza lo scellerato, ed espone a pericolo l'onesto, perchè in esso è abolita la pena di morte, mentre questa non deve abolirsi, atteso lo straordinario numero di reati, e di reati di sangue, in comparazione di quelli che avvengono presso le altre nazioni.

Io non impugno la verità delle cifre; io sento il dovere di riconoscere che le cifre che vi furono lette non si discostano dal vero. Ma quando si fa appello alle cifre della Statistica non sempre si armonizzano tra loro gli uomini i quali da quelle cifre debbono trarre induzioni.

Bisogna guardare tutti i lati, bisogna esaminare tutte le condizioni delle cose, bisogna pur vedere se queste cifre rispondono per l'ele-

mento qualitativo all'elemento quantitativo. I numeri, diceva una scuola filosofica dell'antichità, hanno fatto il mondo. E questo è vero; ma in questi numeri si può leggere tutto quello che si vuole secondo certe tendenze od abitudini intellettuali; e può anche l'efficacia di certi sentimenti non far pensare a tutti gli altri elementi i quali debbono servire alla induzione comparativa.

Ora innanzi tutto io dirò che la nostra statistica penale è nella condizione del *nisus formativus*, ma non è ancora compiutamente organata nel vero senso della parola. Nè io certo intendo censurare con questo mio discorso gli immensi lavori che si vanno preparando e con acume di mente nell'Ufficio della Statistica italiana. Dico solo che non abbiamo ancora la statistica penale nel vero senso della parola. Ne volete una prova? Dagli stessi ultimi studi della Commissione di statistica che cosa ricaviamo? Che fino al 1886 (ricordiamo l'anno), i reati portati nelle Statistiche penali come reati di volontario omicidio, abbracciavano in questa rubrica non solo gli omicidi volontari, ma i ferimenti susseguiti da morte, mentre nella Statistica penale francese troviamo la colonna degli omicidi volontari e la colonna delle ferite e delle percosse susseguite da morte. E non basta. Nella nostra statistica giudiziaria, per molti e molti anni, si sono presentate cifre che rappresentavano un numero immenso di reati. Chè talvolta non è senza influenza nelle nostre statistiche giudiziarie locali il desiderio di mostrare il lavoro stragrande che si fa nell'esaminare innumerevoli processi. Ebbene, da quell'immenso numero che apparisce in quelle statistiche v'ha un numero, se non immenso, considerevole di reati che non ha nulla di comune con la nostra questione, quello cioè dei fatti di lieve delinquenza, come le contravvenzioni alle leggi speciali, e soprattutto le contravvenzioni all'ammonizione, le quali sono delitti che gli Inglesi chiamano *construttivi*, cioè non intrinsecamente delitti. Difatti parecchie volte anche azioni innocue sono delitti per l'istituto dell'ammonizione; come a cagion d'esempio il non essersi trovato in casa a tale o tal altra ora, o il non aver trovato lavoro. Oltre a ciò soffermiamoci sul numero degli omicidi. V'è una dichiarazione che raccogliamo come spiegazione del non essersi potuto ben

fare la comparazione effettiva del numero degli omicidi; imperocchè spesse volte avviene che d'un medesimo omicidio si occupa dapprima la Corte d'assise in contumacia; poi, col presentarsi o coll'essere arrestato l'accusato, si procede in contraddittorio; e procedutosi in contraddittorio, talvolta, ha luogo l'annullamento per pronunciato della Corte di cassazione, e però il giudizio è di rinvio. Questo importa che si è esaminato tre volte un solo e medesimo omicidio. Ebbene, furono calcolati nelle Statistiche, sino a pochi anni addietro, come tre omicidi i tre processi i quali non rappresentavano che un solo e medesimo omicidio.

Ma tutto questo io dico, non perchè volessi affermarvi che in materia d'omicidii veramente non ci sia una maggior quantità in Italia che in Inghilterra; ma quando si guarda in queste Statistiche, egli è pur necessario il tener conto di tutti gli elementi in cambio di soffermarsi ad una comparazione sul solo anno 1885.

D'altro canto v'ha un primo elemento che naturalmente non poteva sfuggire all'egregio nostro oppositore. Esso è la differenza di condizione morale tra gli Italiani e gli Inglesi. Noi, per effetto del servaggio di tanti secoli, siamo stati posti in una deplorabile condizione; perchè dove il dispotismo spegne la vita pubblica, si solleva il sentimento individualistico, ma si solleva nel suo lato inferiore, che è quello della selvaggia vendetta e della brutale ferocia. E mentre noi portiamo in noi questa piaga morale da secoli, il popolo inglese da secoli respira l'aura purificatrice della libertà, la cui mercè si svolge l'individualismo, è vero, ma l'individualismo nella sua parte più elevata, l'individualismo nella coscienza del suo valore morale, l'individualismo che professa il dogma che ciascuno deve lottare per il proprio diritto, e nei confini del proprio diritto. *God and my right*. Or questa diversità esercita un'efficacia sulla valutazione comparativa del numero dei delitti; e concorre a mostrare che non si può attribuire alla pena un'influenza determinatrice su questo numero.

V'è poi un altro elemento importantissimo sul quale, medesimamente non ha efficacia la minaccia della pena. E questo elemento è l'influenza del clima. Le statistiche di tutti i paesi dimostrano come maggior quantità di certi

reati si rivela laddove il sangue è più bollente per l'arsura del clima.

E da ultimo vuoi si notare che nell'Italia, e segnatamente nel mezzogiorno, v'ha una così detta giurisprudenza dei giurati che conferisce all'incremento dei reati di sangue. Questa giurisprudenza nei reati contro la proprietà è feroce, draconiana, siavi o non la pienezza della prova. Il pericolo, nascente da ciò che il furto minaccia tutti in generale ed in astratto, fa sì che i giurati sien proclivi a ritenere colpevole anche colui che è colpito da prova non piena; e per l'opposto nei reati di sangue vi è certa rilassatezza perchè il giudice popolare misura i fatti consultando sè stesso non come suol fare il giudice togato, collocandosi in una regione superiore. Perciò i giurati son facili ad accordare le scuse e le circostanze attenuanti; e questa giurisprudenza da parecchi anni è scolpita nella coscienza delle moltitudini; onde facilmente si prorompe dalle risse ai ferimenti, e dai ferimenti alle uccisioni istantanea.

Ma tutte queste cose di cui io vi parlo a qual reato si riferiscono? Si riferiscono all'omicidio istantaneo, sia direttamente voluto, sia come conseguenza di volontarie ferite e percosse. E questa forma di delinquere non ha nulla di comune con la questione della pena di morte; perocchè i fautori di questa pena non la propongono certo per gli omicidi repentini, ma credono doversi punire di morte soltanto l'assassino.

Ma, indipendentemente da ciò, bisogna considerare che la delinquenza in generale tende piuttosto a diminuire che non ad aumentare in Italia. Vi sono tabelle le quali dimostrano ciò aritmeticamente. Ed io, limitandomi al numero dei processi, perchè non si può sapere quanti sono effettivamente gli assassini, raccolgo che nel 1879 si ebbero 1861 processi di omicidi qualificati, e questo numero, discende negli anni posteriori fino a sommare a 1302 nel 1886. E notisi pure che nell'Italia meridionale non tutti gli omicidi qualificati sono capitali; che bisogna detrarre gli omicidi per agguato semplice o per produzione semplice, non premeditato, e i così detti parricidi che i criminalisti chiamano impropri, e che oggi il nostro Codice agguaglia ai parricidi propri, ossia il coniugicidio, il fraticidio, l'uccisione della prole, e questi non vi sono puniti con la pena di morte.

Ebbene, la diminuzione è fermata da 1861 a 1302, e per ogni 100,000 abitanti vi è la discesa da 6.54 a 4.56; onde si ha un terzo di meno. Ma non basta. Tra gli omicidi aggravati vi sono quelli più terribili, cioè compiuti da coloro

Che dier nel sangue e nell'aver di piglio,

ciò le grassazioni o rapine o estorsioni, accompagnate da omicidio. Ebbene, i processi ad esse relativi nel 1879 sommarono a 255 e diminuirono di anno in anno, finchè nel 1886 giunsero a 121. Cosicchè offrono la diminuzione della metà.

Dunque gli omicidi qualificati, punibili di morte, sono diminuiti di poco meno di un terzo, e sono diminuiti di oltre la metà le rapine e le grassazioni in cui intervennero omicidi.

Ma vi è anche un'altra importantissima induzione, sulla quale richiamo tutta la vostra attenzione.

Ho sentito che quel grande scienziato e statista, che tutti rimpiangiamo, Quintino Sella, portava in saccoccia una cartolina dalla quale desumeva un'inesorabile sentenza. E questa è che « in Inghilterra si impicca più che altrove, in Inghilterra si uccide meno che altrove ». La sentenza potrebbe essere interpretata in un senso da esercitare una terribile efficacia; ma potrebbe essere anche interpretata in altro senso, per cui non direbbe nulla per la soluzione della nostra questione.

Il Sella avrebbe potuto in quella carta rilevare due fatti indipendenti l'uno dall'altro, ed io non posso crederlo uomo da induzioni affrettate. Quando egli diceva che in Inghilterra si impicca di più che negli altri paesi, perchè vi si esegue la metà delle condanne di morte, noi possiamo trovare una spiegazione di questo fatto. Il popolo inglese è un popolo serio; ed un popolo serio, quando ha scritto nelle sue leggi la pena di morte per colui che dà morte al suo simile, appunto per la sua serietà, nutre e rivela il culto per la legge, e fedelmente la esegue. Il popolo inglese ha fede nella verità dei responsi della sua giustizia popolare; e con questo convincimento non lascia inesequite le condanne che ne derivano, salvo se in qualche caso l'umanità ingiunga di non eseguirlo. Con la forza della legge è consecrata sempre più la libertà; ed allora si sarebbe potuto

esprimere un sentimento di giusta ammirazione per questo popolo, il quale, facendo forza al sentimento dell'umanità, rispetta la legge e la incarna nei fatti sociali. Lo statista italiano si lodava poi di un altro vantaggio che si avvera in Inghilterra; cioè che vi si uccide di meno, sicchè la vita degli onesti è ivi più sicura che altrove. E vi si uccide di meno per indole più civile ed umana. Tutto ciò non include un legame causale tra i due fatti rilevati; tutto ciò non può menare alla induzione che in Inghilterra si uccide di meno che altrove, perchè più che altrove vi si impicca. La sentenza dello statista non può dunque interpretarsi nel senso che sia scarso il numero degli omicidii, perchè più frequente è lo spettacolo del patibolo che tronca la vita dei malfattori. Il rispetto alla legge nella esecuzione effettiva delle condanne è la spiegazione dell'un fatto; la condizione morale migliorata è la spiegazione dell'altro; e fra questi due fatti, che hanno ciascuno la propria spiegazione, non veggio legami.

Ma ora permettetemi che io vi faccia una breve rassegna sopra alcuni dati raccolti dalla Statistica giudiziaria inglese per un ventennio, dal 1865 al 1874, e non vi spaventate perchè sarà una breve indagine. Nel primo decennio abbiamo 213 condanne di morte; di queste 213 condanne accertate, senza far la tara dei casi in cui le condanne capitali potrebbero riguardare più individui che hanno commesso il medesimo reato, ne furono eseguite cento ed una. Dunque è vera l'affermazione che nel primo decennio la metà delle condanne che si pronunziarono fu eseguita. Nel secondo decennio si ha la medesima risultanza. Abbiamo, dal 1875 al 1884, non meno di 287 condanne di morte, e ne troviamo eseguite 157, poco più della metà. Questo vi prova esser vero che in Inghilterra si esegue la metà delle condanne a morte, ed è vero che ivi s'impicca di più che in altri paesi. Ed ora v'invito ad una osservazione. Nel 1865 abbiamo 20 condanne a morte; se ne eseguono sette. Nel seguente anno 1866 troviamo ventisei condanne a morte; se ne eseguono 12, cioè cresce la proporzione; siamo quasi alla metà. Nel 1867 le condanne sommano a 27. Dal 1864 al 1867 pertanto cresce il numero delle esecuzioni e cresce il numero delle condanne. Un fenomeno contrario assolutamente

si rivela negli anni seguenti. Difatti, al 1868 si eseguono dodici delle ventuno condanne di morte; al 1869 le condanne di morte discendono a diciotto. Di queste se ne eseguono dieci, e al 1870 le condanne di morte discendono a quindici. Di queste quindici se ne eseguono sei, e al 1871 le condanne discendono a tredici; delle tredici se ne eseguono quattro, e le condanne ascendono nel 1872 a trenta; delle trenta se ne eseguono tredici, e al 1873 discendono a diciotto. Ma non bisogna esser corrivi alla induzione contraria; perchè nel 1873 delle diciotto condanne se ne eseguono ben undici; e al 1874 le condanne da diciotto salgono a venticinque; delle venticinque se ne eseguono sedici, e le condanne nel 1875 ascendono a 33; e in uno degli anni posteriori, cioè nel 1878, avviene che si eseguono quindici delle venti condanne, cioè tre quarti, e l'anno seguente le condanne salgono da venti a trentaquattro; e mentre nel 1883 di ventitre condanne se ne eseguono tredici, le condanne salgono nel 1884 da ventitre a trentotto.

E qui permettetemi di fare la mia induzione che mi pare la più logica e inattaccabile. In Italia, notate bene, in Italia, dal 1875 che non si eseguono più condanne di morte, sappiamo che non si è avuto nè diminuzione nè aumento, ma una condizione stazionaria.

Ma guardiamo le cifre della statistica inglese. Esse ci rivelano che nel primo anno del ventennio si cominciò dall'averne venti condanne di morte, e si ebbero nell'ultimo anno del ventennio trentotto condanne. Onde possiamo dire che il numero delle condanne di morte è duplicato dal 1865 al 1884. Esaminati comparativamente tra loro i due decenni, la media del decennio dal 1865 al 1874 è di condanne ventuna ogni anno; e la media delle esecuzioni è di dieci. Ponete mente al secondo decennio, e trovate che la media delle condanne di morte è di ventotto, pure esegue quindici, cioè più della metà, mentre nel primo decennio la media di queste condanne era di sole ventuno.

Dunque non è a dire che la minaccia della pena di morte sia la sola che rattenga il braccio del malfattore! In molti paesi dove si impicca meno, i malfattori possono farsi i loro conti, possono impromettersi di saldare le partite colla giustizia, mercè la grazia che fa loro salva la vita, commutando l'estremo supplizio nella pena

perpetua. Ma in Inghilterra non c'è da scherzare; il carnefice fa davvero, perchè si esegue una buona metà delle condanne. Eppure la progressione è crescente di decennio in decennio, benchè non si tratti di sola minaccia scritta nella legge, ma di minaccia più efficace, perchè la si vede tradotta in atto dalla serietà del popolo inglese che fa eseguire la pena. Altri potrebbe lasciarsi andare all'affermazione che il gran numero delle esecuzioni di condanne capitali fa crescere il numero dei reati punibili con la morte. Ma io non giungerò sino ad essa; e mi limito solo all'induzione che, sebbene si esegua rigorosamente le condanne capitali, non diminuiscono i reati capitali, ma crescono. E se pure si vuol tener conto dell'incremento della popolazione per direi che non è vero aumento il salire della media da 21 a 28, rimarrà certo che non vi è diminuzione, e che però l'esecuzione effettiva, che ingagliardisce la minaccia, non diminuisce il numero degli assassini.

Ed ora che vi ho presentato queste induzioni inesorabili di Statistica, io vi invito ad un'altra indagine non lunga.

Nel secolo XIX abbiamo avuto tre specie di abolizioni della pena di morte: l'abolizione parziale limitata ad alcuni reati, l'abolizione di fatto per la non esecuzione delle condanne di morte, e l'abolizione compiuta di fatto e di diritto.

In Inghilterra innumerabili figure di reato eran punite di morte sino a' primi anni di questo secolo. Dal 1818 cominciò la riforma graduale, finchè nel 1861 reati capitali furono soltanto l'assassinio e l'alto tradimento; ebbene, i reati precedentemente puniti di morte ebbero diminuzione e non aumento, dopo che alla pena di morte fu per essi surrogata altra pena. Lo stesso fenomeno ci si porge per la Francia, lo stesso per la Svezia, lo stesso, come raccogliamo da una Statistica molto ben fatta nel 1853, per le antiche provincie piemontesi.

In altri Stati la pena di morte è abolita non di diritto, ma puramente di fatto per tutti i reati. Quali furono per queste contrade le rivelazioni della Statistica?

Nel Belgio dal 1863 in poi è cessata di fatto l'esecuzione della pena di morte. Si è detto che per l'Italia erano affrettate le conclusioni circa il non aumento dei reati capitali, perchè i dati sono di pochi anni, su' quali ogni calcolo sa-

rebbe insufficiente. Ebbene nel Belgio si è fatto un calcolo sovra un periodo di 34 anni. Questo periodo si trova diviso in due serie, l'una anteriore al 1863, l'altra posteriore; perchè dal 1863 data l'abolizione di fatto della pena di morte. Orbene, nei primi diciassette anni fino al 1863, di condanne di morte ne furono pronunciate 184; nei secondi diciassette anni, quando la pena di morte più non si è eseguita, ne furono pronunciate solamente 128. La media annuale nei primi diciassette anni era di 10, nei secondi era discesa a 7, mentre la popolazione del Belgio, al 31 dicembre 1863, era di 4,893,000 abitanti e nel 1880 era aumentata a 5,520,000.

Ed un terzo ed ultimo fatto da studiare si è negli Stati ove la pena di morte fu abolita non di fatto soltanto, ma di diritto.

Il Portogallo abolì nel 1867 la pena di morte; e mentre prima del 1866 gli omicidi sommavano da 140 a 150, discesero nel 1878 a 139, nel 1879 a 120, nel 1880 a 121. E i reati prima puniti di morte nel 1878 furono 21, nel 1879 furono 20 e nel 1880 discesero a 13.

E potrei leggervi documenti su vari ragguagli raccolti dal pubblicista inglese Pears, in occasione dell'inchiesta per la pena di morte, da tutti gli Stati americani, nei quali la pena di morte fu abolita, come gli Stati di Wisconsin, Michigan, Maine, Rhode-Island. Tutti dicono che, dacchè la pena di morte vi è stata abolita, la pubblica sicurezza non si mostra in maggiore pericolo; che il numero dei reati capitali vi è diminuito, mentre cresce ancora la popolazione, sicchè la diminuzione dev'essere considerata come qualche cosa di maggiore di quello che rivelano le cifre totali.

Una voce dunque vien fuori da tutte queste testimonianze, e non può dirsi cavata dal cervello degli ideologi, ma dalla logica inesorabile dei fatti.

Dove s'impicca di più, se non per effetto di questo rigore, ma per altre cagioni, pure si avvera che si non uccida di meno. Dove invece la pena di morte non si esegue, i delitti diminuiscono, sia pure che la diminuzione derivi da altre cagioni. Non possiamo affermare con certezza che la pena di morte è quella che moltiplica i delitti atroci. Procedendo ad induzione, che non vuole nelle conclusioni più di quello che è nelle premesse, ci limiteremo a dire esser provato dai fatti che la pena di morte non ha

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1888

efficacia a menomare il numero dei reati che essa colpisce. Non neghiamo che possa avere certa efficacia intimidatrice sovra alcuni; ma non l'ha su gran numero di malfattori, non l'ha sui più scellerati tra essi. E se costoro, quando entrano nel carcere, pensano soprattutto a dimandare al loro difensore se la vita loro è salva, non è a credere che lo stato psicologico dell'omicida per premeditazione, che va nel carcere per rendere conto alla giustizia del suo fatto, sia il medesimo stato psicologico del momento in cui, accecato dalla passione, trascinato da un istinto perverso, ha proponimenti scellerati; egli invece ha fatto i suoi calcoli e li ha sbagliati. Il malfattore pensa pure, e noi neghiamo, alla legge penale; prevede senza dubbio che corre rischio del castigo. Ma ciò non ostante si risolve al maleficio e pensa ai modi per ottenere che, oltre la gioia feroce del delitto, abbiasi l'impunità; ed aguzza la mente ad occultare le prove del suo delitto. Spesso, quando egli crede di avere apparecchiato assai bene il terreno alla sua impunità, si spinge a delinquere, poco curandosi della pena di morte minacciata dalla legge. Poscia, compiuto il maleficio, lo effettato godimento si tramuta in terrore della pena, ed allora egli, ansioso, domanda se può sperare di aver salva la vita.

Così a me pare di aver risposto a quella preoccupazione per cui parecchi credono che, togliendo di mezzo la pena di morte, sia di diritto, sia anche solo di fatto (contentandosi che stia scritta nella legge ancorchè non si esegua) la società rovini dalle fondamenta, e crescano a dismisura i reati. Noi crediamo aver dimostrato, non per via di astrattezze e di ipotesi, ma con la logica dei fatti, che la minaccia della pena di morte scritta nella legge, anche quando divenga seriissima per il frequente numero delle esecuzioni di condanne capitali, non esercita una vera efficacia intimidatrice per rattenere il braccio dell'assassino.

E però possiamo ormai dire sfatato il vaticinio del De Maistre, che, togliendosi di mezzo l'orrenda figura del carnefice, posta a servizio dell'ordine sociale, le umane colleganze andranno certo in rovina.

Ed in quella vece un'altra parola ci sta dinanzi come vaticinio sublime. È la parola di quell'insigne statista e penalista che fu Pelle-

grino Rossi. Egli, nel 1829, pur sostenendo che la pena di morte dovesse rimanere nei Codici, pronunciò non esser lontano il giorno in cui, con lo svolgimento della coscienza morale, con lo svolgimento delle nozioni stesse dell'ordine giuridico, i progressi della libertà, che è di sua natura educatrice ad opere buone, affretteranno il momento in cui, grazie a queste medesime condizioni, il diritto penale dovrà mutare la sua forma ed assumere sembianze più umane, più razionali e più miti. Il vaticinio già comincia ad avverarsi, perchè in parecchie contrade non apparisce più la figura lurida del carnefice, ed in parecchie altre di quelle contrade ove fu conservata si è già pensato a mettere fuori dalla pubblicità l'apparato della esecuzione, quasi che la giustizia sociale avesse onta di mostrarsi in pubblico quando compie il suo atto più solenne.

Il vaticinio di Pellegrino Rossi può avverarsi tra noi. E il Senato italiano, approvando il disegno di Codice che gli sta dinanzi, coronerà la parola del grande scienziato, astro splendidissimo delle discipline morali e sociali. (*Approvazioni*).

(L'oratore chiede pochi istanti di riposo).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per alcuni minuti.

Si riprende la seduta.

Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti.

Il senatore Pessina ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore PESSINA, *relatore*. E votiamo l'abolizione del patibolo. Ma che cosa surrogiamo per rassicurare gli animi preoccupati dell'avvenire?

A questa domanda risponde il Codice, che voi voterete, con un argomento di più per la abolizione; imperocchè la pena che noi troviamo ivi surrogata vi rappresenta davvero l'incruenta eliminazione del grande malfattore dal consorzio sociale. Essa rassicura forse assai più che la pena di morte, imperocchè non solo la nota di codesta pena è la perpetuità, ma il Codice ha cercato di accumulare sovra essa altri elementi di rigore.

Quando nella scala delle pene si presentava la pena di morte, la pena perpetua dai medesimi legislatori era considerata come tale da doversi circoscrivere nei puri confini della per-

petuità senza altro aggiungervi; poichè la stessa perpetuità bastava a rappresentare nella scala delle pene un grado inferiore all'estremo supplizio. Il Codice che vi sta dinanzi, determinando il contenuto della pena dell'ergastolo, alla perpetuità aggiunge dieci anni di segregazione cellulare continua come primo periodo; aggiunge che, quando cessa questo primo periodo, vi è sempre la segregazione notturna, col silenzio e col lavoro diurno in comune. E non basta; esso vi aggiunge ancora che pei delitti puniti con questa pena e che perciò rappresentano il massimo nella gamma ascendente della delinquenza umana, quando vi siano circostanze attenuanti da applicare in beneficio del condannato, non si scenda all'ordinaria pena temporanea, ma ad una pena temporanea speciale, cioè non minore di trent'anni come reclusione. E aggiunge qualche altra cosa, imperocchè v'è un istituto il quale, tenendo conto della buona condotta di un condannato, rallenta l'ultimo periodo della pena, con la liberazione condizionata, a coloro che si rendono colpevoli dei più gravi reati; ma non ostante che le circostanze attenuanti abbiano fatto discendere la pena ai trent'anni di reclusione, non potrà mai il condannato a questa pena aspirare al beneficio della libertà condizionata. E non basta. Calcando sempre più la mano sopra il reato che rappresenta ciò che vi ha di più atroce fra i malefizi e dovendo assegnargli una pena che non sia la pena di morte, un'ultima nota di severità non solo interdice il condannato dai pubblici uffici, ma lo priva della patria potestà, della potestà maritale, della capacità di far testamento.

Innanzi a questo cumulo di rigori, come censura al Codice in esame, taluno ha pur detto che esso non uccide per mezzo del carnefice, ma servendosi del carcere cellulare; ed ha soggiunto che l'abolizione della pena di morte è un'abolizione di nome, quando in cambio di essa si seppellisce vivo il delinquente nella cellula continua; e quando per giunta, istituendosi l'incapacità del testare, la pena dell'ergastolo è aggravata dall'assurda istituzione della morte civile.

Or qui mi pare necessario esaminare alcune delle questioni secondarie che si raggruppano alle fondamentali.

E primamente, se davvero si trattasse di uno

assoluto isolamento del condannato dalla società umana, io comprenderei l'orrore che desta l'essersi dato un primo periodo niente meno che di dieci anni. Ma consideriamo per bene che si tratta, non dell'antico isolamento assoluto (*absolute confinement*), bensì della segregazione dei condannati tra loro (*separate confinement*), cioè di quello che non risponde all'antico e primitivo carcere filadelfiano, ma alla forma rinnovata della prigione di Cherry-Hill, dove la segregazione perpetua dell'un condannato dall'altro serve a tener lontani tra loro gli elementi impuri, ma non già a negare quello che si chiama *l'aura vivificatrice* della società sopra l'individuo che vi è soggetto.

Ed una seconda considerazione mi viene innanzi.

Non è vero che colui il quale è condannato all'ergastolo abbia a rimanere chiuso per dieci anni in questa camicia di mura, ricevendo solo di lontano un pane che lo sostenti, un bicchiere d'acqua che gli tolga la sete, senza aver più alcun mezzo di comunicazione con esseri umani, senza più sentire l'elemento confortatore della parola umana. No, di certo, le visite e tutte quelle guarentigie e tutte quelle norme che circondano la disciplina della segregazione fanno rimaner solitario l'uomo in certe ore, ed è giusta repressione, perchè la pena deve essere pena; ma non tolgono che di tanto in tanto il balsamo rattivatore dell'elemento sociale venga a confortare la solitudine del delinquente nella sua cella. Le lunghe ore lo metteranno a contatto immediato con sè stesso, manterranno in lui viva la memoria della sua scelleraggine e della pena che lo travaglia: *Per quae quis peccat, per haec et torquetur*. E non si tratta certo degli esercizi spirituali del padre Caravita, nè di una espiazione contemplativa.

Ma v'ha di più. Noi abbiamo nell'art. 44 del Progetto la promessa di doversi procedere alla compilazione di norme legali, per regolare tutto ciò che concerne gli stabilimenti penali. E credete voi che non si abbiano a prevedere in queste norme i casi in cui assolutamente sia inconciliabile con la stessa vita dell'individuo la solitudine, e non vi siano dei temperamenti in queste norme? Sarebbe davvero credere che noi facciamo le leggi senza consultare la natura delle cose, e gli ostacoli che assolutamente

talvolta s'impongono ai medesimi legislatori; sarebbe un darci l'accusa di consecrare nel Codice l'abolizione del patibolo, ma con questo che, ove stia per perdere il senno o la vita colui che fu chiuso in un carcere perpetuo, il legislatore dica: muoia pure, ma si esegua la segregazione decennale senza eccezione senza limiti, senza freno! In tal caso meriteremmo noi di andare a quei manicomiali criminali di cui ci parla la scuola antropologica e di cui i legislatori hanno cominciato a far uso.

Epperò l'obbiezione desunta da questa preoccupazione non può far peso, tanto più che noi incominciamo l'esperimento; e ciò non toglie che il sistema possa in avvenire esser mutato, se di qualche mutamento ha mestieri. La soluzione di questa questione secondaria non dà luogo pertanto a seria obbiezione.

Ma ve n'è un'altra. Essa proviene da un giurista di poiso, da un uomo i cui studi specialmente nella storia del diritto, e nel diritto civile e nei progressi di che il diritto civile è capace, sono troppo noti. L'on. Senatore Miraglia ha detto: Con la pena dell'ergastolo io sono lieto che mi togliate di mezzo la detestabile figura del carnefice, ma io non posso approvare che voi colpiate un diritto naturale; che è quello del testare. Io non posso approvare che voi ci presentiate gli avanzi di quella morte civile, assurda finzione che travagliò per tanti anni la Francia, e da cui la Francia si allontanò con la legge del 1854. Io non posso approvare (continuo egli) che si consacri questo istituto, che in Roma poteva avere la sua spiegazione solo nella servitù della pena, ma che poscia fu bandito dalle nostre antiche istituzioni e riprovato dai più insigni giuristi antichi e moderni, non che dai Codici stranieri più accreditati.

Io non mi impegnerò in una polemica di storia giuridica; temo di affrontare la vasta erudizione dell'onorevole giureconsulto.

Pure mi sarà lecito il notare che la *servitus poenae* toglieva tutti i diritti, anche quello di uomo, e che Giustiniano temperò solo questa *servitus*; e quando disse: *notum est ex supplicio fieri servos*, eliminò soltanto la totale *capitis diminutio* come effetto della pena. E, d'altro canto la questione non va risolta con la storia. E del pari poniamo da banda l'esempio dei Codici stranieri, perchè tra i Codici stranieri alcuni

l'ammettono ed altri no. Ma per quanto io sia ligio agli studi di legislazione comparata, non posso sottoscrivermi al metodo di accettare qualunque norma perchè trovasi consacrata in qualche codice straniero.

Della eliminazione di questa incapacità di testare tre sono le ragioni che ci si assegnano. La prima è che un diritto naturale dell'uomo è quello di testare; la seconda è che l'incapacità di testare costituisce un avanzo dell'*infamia* della pena; la terza ragione è che l'incapacità di testare rappresenta in sostanza lo stesso che la morte civile.

Comincio da quest'ultimo argomento. Allorchè si toglie la capacità di testare al condannato all'ergastolo, si apre la sua successione; egli è considerato come morto, dunque trattasi di morte civile poichè la vita civile è colpita nella sua parte più rilevante. La patria potestà, la potestà maritale non hanno più valore. Il condannato dalla cella di silenzio e di isolamento ove è rinchiuso non potrà regolare le cose della sua casa. Ma il diritto di disporre delle cose sue per l'avvenire rappresenta tutto ciò che per lui è la vita civile.

Nel 1819, rammenterò all'onor. senatore Miraglia, maestro delle cose di diritto, nel 1819 i compilatori di quel Codice civile napoletano che innestò sullo stesso Codice civile francese parecchie innovazioni, abolirono la morte civile; eppure per il condannato all'ergastolo fu ripetuta la medesima parola che sta in un'antica Costituzione di Federico II, cioè che la successione del condannato si devolve intestata ai suoi legittimi eredi come se egli fosse morto, tranne per certe piccole somme le quali possono essere la manifestazione della commiserazione e non altro. E tutti gli scrittori hanno detto: la morte civile fu abolita, ma rimase una parte dell'istituzione della morte civile. E se nello Stato antico delle Due Sicilie sorse una questione sull'incapacità dei condannati a far testamento, la questione nacque da ciò che mentre il condannato all'ergastolo era soggetto espressamente a codesta incapacità, non si diceva nulla se il condannato a morte incorresse pure nell'incapacità di fare il testamento. E questo silenzio della legge fece sorgere la questione; ed allora alcuni sostenevano con argomento *a fortiori* che se per reato punibile con pena minore della morte, qual era quella

dell'ergastolo, il legislatore avea fermato l'incapacità di fare il testamento, una pura negligenza legislativa avea a riputarsi quel silenzio, non potendosi ammettere che la legge volesse accordare la facoltà di testare a colui che si rende colpevole di reato più grave, negandola a colui che era colpevole di reato men grave. No, risposero altri ligi al grande principio: che non è ammessa in materia penale l'interpretazione estensiva oltre la lettera della legge. E qualche altro scrittore soggiunse che la legge non avea voluto colpire di questa incapacità il condannato a morte, per non infliggere la pena di morte aggravata da altro estrinseco rigore, per non imitare la ferocia delle leggi anteriori. E la vecchia Corte di Cassazione di Napoli accettò questo concetto. Ma per rispetto alla condanna alla pena perpetua dell'ergastolo, abolendo la morte civile, le leggi del 1819 nelle Due Sicilie conservarono l'incapacità di testare. Ed in Francia, nel 1854, i legislatori abolirono la mostruosa fizione della morte civile; ma la legge stessa che l'aboliva fermò per il condannato alla pena perpetua, la incapacità del testamento. La prima ragione pertanto non ha consistenza, poichè quella incapacità era una delle privazioni formanti parte della morte civile, ma non era tutta la morte civile.

Vediamo se regge il secondo argomento. Quella incapacità rappresenta un avanzo della infamia delle pene. Ora è già ammesso senza controversia il grande principio che nessuna pena è infamante. È la natura del reato quella che, rivelando un impulso disonorante, si scolpisce nella coscienza di tutti con la inevitabile conseguenza dell'infamia. L'incapacità di testare è parte integrante della pena che cade sul maggiore dei delitti, perchè bisogna guardare questa pena nel tutto insieme dei suoi rigori. Quando il legislatore dice: colui che è condannato all'ergastolo avrà anche ad esser privo di tale o tal altro diritto, solo la forma esteriore dà le parvenze di una conseguenza della pena alle privazioni ad essa inerenti, ma la sostanza è che quelle conseguenze formano un contenuto della pena medesima.

Ed ora, si può egli dire che sussiste l'altra ragione, quella di cui io vi parlavo pocanzi, cioè che un diritto naturale è quello di fare il testamento e non un diritto creato dalla legge

civile? A me sembra in questo momento una questione bizantina l'investigare se il testamento sia un istinto di diritto naturale o di diritto civile, se la capacità di farlo derivi dalla natura o dalla legge; la qual quistione tutti sanno che si estende anche alla successione intestata. Ma che monta il sapere se sia di diritto naturale o civile la facoltà del testamento? Non vi hanno forse diritti congeniti all'umana natura su cui deve pesare la mano del legislatore per costruire rimedi alla malvagità dei delinquenti? Vi sono alcuni di questi diritti che sono sacri e sui quali non può stendersi il rigore della legge. Ed uno degli argomenti che qualcuno adduce contro la legittimità della pena di morte è appunto quello della inviolabilità della persona. Certo il legislatore non può disporre rigori sulla integrità fisica, nè sulla integrità morale della persona. Ma la libertà dell'individuo, che pure tutti riconoscono essere un diritto congenito all'uomo, un diritto *natura comparata*, può esser soggetta a limitazioni e privazioni per opera della legge, seconchè quei diritti naturali che si riferiscono all'uomo non in quanto egli è, ma in quanto egli opera, all'uomo non in quanto è persona, ma in quanto è libertà che abusa della sfera della sua attività, sono legittimo obbietto della punizione.

Ma io invocherò non i Codici stranieri, non la legislazione napoletana del secolo XIX, non la legislazione francese, ma un'autorevole antecedenza storica, che ha in certa guisa vincolato la vostra Commissione, allorchè si è fatta a studiare questo problema.

Il Progetto approvato da quest'alto Consesso nel 1875 fermava la incapacità di fare il testamento nel condannato all'ergastolo. E pose anche il corollario legittimo che il testamento antecedente allo stesso delitto, quando l'individuo che lo ha commesso è colpito dalla condanna all'ergastolo, perde la sua validità. E non è solo il fatto legislativo antecedente. Anche l'altro ramo del Parlamento ha pronunziato un simile responso nel 1877, votando sul libro primo del Codice penale che presentò il Ministro Mancini. Il quale nel 1877 adduceva un argomento a sostegno della norma privatrice della capacità del testamento, che persuade all'accoglimento di essa. Egli considerava non solo questa incapacità come privazione che il legi-

siatore può avvisare qual parte integrante del contenuto della pena, ma soggiungeva non doversi dimenticare « che quest'ergastolo deve sottentrare alla pena di morte, che quindi è riservato per i più atroci misfatti, e che i timori sulla pubblica sicurezza, i quali agitano alcuni animi al pensiero dell'abolizione del patibolo, tanto più agevolmente si acqueteranno, quanto sarà maggiore la severità della pena surrogata ».

E con ciò basta di siffatta obiezione.

Diceva l'illustre Lampertico: la pena di morte non è solo una pena, ma è il culmine di una scala di penalità, è anzi ciò che caratterizza nei fondamenti tutto un sistema penale; sicchè abolire la pena di morte importa abolire quelle pene, alla lor volta non distruggitrici, ma gravemente tormentatrici, che ad essa fan corona, cioè i lavori forzati, la reclusione, la relegazione ed il carcere secondo la vecchia forma della loro esecuzione.

Io vi ho parlato sinora della pena estrema nel sistema novello di punizione; ma quale è l'indole di questo sistema a rispetto dei reati minori di quello a cui la pena estrema si ataglia?

Ho sentito a dire che questo Codice nel sistema penale è una imitazione del Codice olandese. L'affermazione in parte solo è adeguata.

Bisogna chiarirci alquanto su questo concetto, perchè non sorgano equivocazioni.

Il Codice penale olandese abolisce la pena di morte; o per meglio dire consacra l'abolizione che era già avvenuta con una legge speciale alcuni anni prima, e vi surroga la reclusione perpetua, e di sotto alla reclusione perpetua ammette la reclusione temporanea col nome d'imprigionamento, e vi aggiunge la pena inferiore della detenzione. Ma vi sono certi divari radicali fra quel Codice e questo. La pena estrema si presenta pur come perpetua, ma non accompagnata da tutti i nostri rigori, e non tale da togliere ai condannati una lontana speranza di poter cessare dopo lungo tempo per la loro buona condotta. Un secondo divario è che pena temporanea principale è solo l'imprigionamento. Vi è la detenzione, riserbata a delitti non disonoranti; ma non v'è il sistema delle due pene parallele che trovansi nel nostro sistema penale, l'una delle quali è destinata per i fatti criminosi rivelatori di un impulso per-

verso, e l'altra è destinata per i delitti che non rivelano perversità morale nel delinquente. E la detenzione arriva ad un anno o ad un anno e mezzo soltanto; sicchè la sola pena per eccellenza è la pena dell'imprigionamento col lavoro. E v'è un altro divario. Noi abbiamo nel sistema di riforma penitenziaria del Codice olandese un sistema misto che rassomiglia al nostro, cioè la segregazione cellulare di tre anni per il primo periodo, in cui si attua il sistema fildelfiano, e per il tempo posteriore è adoperato il sistema auburniano, ed ultimo stadio possibile per prove di buona condotta è quello della liberazione condizionale. Noi abbiamo nel presente Codice altro sistema di cui or ora verrò parlando. Il Codice olandese per i singoli reati fissa soltanto i massimi come limite della penalità di ogni reato, ed in questo non potersi dal giudice eccedere il massimo fa consistere l'egualianza giuridica fra i colpevoli. Tutti coloro che compiono un dato reato non possono essere puniti con pene che eccedano un dato numero d'anni. Nei minimi non vi è limitazione alcuna, sicchè la pena dell'imprigionamento dai pochi giorni ad un determinato numero di anni è lasciata intieramente nelle mani del giudice. Il Codice che ci sta dinanzi segue un sistema alquanto diverso, limitando per ciascun delitto la potestà del giudice tra un massimo ed un minimo. Questa preliminare osservazione serve pure a dimostrare che il Codice a voi presentato non è pretta imitazione di un Codice straniero; ma ha comune con esso alcune norme soltanto, rispondenti alle ultime esigenze del pensiero scientifico sulla giustizia penale.

Ed ora qual è l'indole del sistema che il nuovo Codice viene a surrogare all'antico?

Certo quando si parla di pena perpetua noi intendiamo parlare di pena destinata a cadere sopra un colpevole per cui non è ammesso il concetto dell'emendamento. Nell'uomo che si è reso colpevole del più atroce dei delitti presupponiamo la natura incorreggibile, e senza distruggerlo gli applichiamo la norma della eliminazione dal consorzio sociale nel senso d'impedirgli per tutta la vita sua di esser nocivo ai suoi simili.

Ma per tutti i reati minori altro concetto è quello che informa la nuova legislazione penale.

L'indole del sistema penale che il Progetto tende ad attuare è quella di una graduale pro-

gressione giusta la riforma attuata dal Crofton in Irlanda al 1854.

La radice dei delitti è una debolezza morale, è la mancanza di energia del volere a seguire la voce della coscienza, a resistere agli impulsi del male. Il fondamento del sistema penitenziario irlandese consiste nei due principii infrascritti:

1. Lo Stato deve usare della privazione della libertà come principale mezzo di retribuzione e d'intimidazione, ma contrae con ciò l'obbligo verso coloro che vi sono sottoposti di provvedere non pure alla loro esistenza fisica, ma di porgere loro i mezzi di soddisfare i bisogni della loro natura morale.

2. Lo Stato deve perciò far concorrere la pena all'incremento della vita interiore, trattando il delinquente come un essere morale, e nello stato di privazione della libertà comune, cui soggetta il delinquente, indirizzare le discipline della pena in maniera da servirsi dello stesso istinto della libertà per ricondurre l'uomo a grado a grado al pieno e libero esercizio delle sue forze morali.

Così il sistema penale deve mirare ad evitare dall'un canto ogni influenza depravatrice che farebbe uscire il condannato dalle prigioni più corrotto di quel che era prima di entrarvi. E dee dall'altro riaccendere nell'animo del malfattore quel lume interno che si è spento al soffio impuro delle passioni. E questo riaccendimento non è possibile con un sistema meccanico. Esso deve attuarsi mercè un graduale incremento di concessioni, facendo sì che il condannato acquisti a grado a grado certa libertà o certa fiducia, e inseparabilmente l'una dall'altra, mercè i suoi sforzi medesimi, e acquisti sempre più chiara la coscienza che la fiducia che egli inspira è il correlativo della sua buona condotta. Non bisogna esporre i colpevoli al contagio del vizio che emana dalla compagnia degli altri colpevoli; ma non bisogna assolutamente privarli degli influssi benefici della vita sociale, che è come l'ambiente necessario di respirazione alla vita morale dell'individuo. Perciò si comincia da un periodo di estrema privazione, in cui predomina l'elemento della sofferenza e il delinquente per effetto della segregazione cellulare sente il bisogno della società. A questo segue un secondo periodo di lavoro in comune, ma con segregazione not-

turna e col silenzio durante il lavoro. La buona condotta in questo secondo periodo agevola il transito ad un terzo che importa il lavoro all'aporto nei così detti *stabilimenti intermedi*. E la buona condotta in questo terzo periodo rende possibile l'ultima forma della pena, cioè la liberazione condizionale, revocabile per la cattiva condotta del delinquente.

Insomma il sistema irlandese ha per iscopo di indirizzare il contenuto della pena, nell'atto che il delinquente la sopporta, ad una restaurazione graduale e progressiva della personalità libera dell'uomo interiore con una disciplina che favorisce la possibilità dell'esercizio delle facoltà morali e della loro forza di resistenza alle tentazioni del delitto; e a tutto questo si richiede non pure l'opera assidua di coloro che son preposti agli stabilimenti penali radicata in un'alta moralità ed esperienza della vita sociale e delle tendenze dell'animo umano, ma altresì il procedere nel ministero della rieducazione secondo il principio dell'individualità del delinquente. Non si tratta degli *esercizii spirituali* del padre Caravita, nè di una *espiiazione contemplativa*, ma della rigenerazione dell'uomo caduto, della sua palingenesi morale. Dicesi che noi vecchi criminalisti siamo nel misticismo volendo l'espiiazione. Sia pure misticismo il nostro. Noi vogliamo che la pena sia pena, cioè vogliamo l'espiiazione; ma non quella che sul fondamento di un preteso talione immola vittime umane per placare la divinità oltraggiata dal delitto, o che per rassicurare la società atterrisce e degrada con la ferocia delle pene. Noi vogliamo l'espiiazione redentrice, la purificazione dell'uomo colpevole dagli impulsi ferali che lo trascinarono al delitto; noi vogliamo convertire la sua natura malvagia (risvegliando il divino della sua coscienza morale) in una forza operosa di civiltà, e di moralità per il tempo in cui sarà cessata la sofferenza della pena.

Questi supremi lineamenti del sistema adottato dal Codice per la pena della reclusione mi sembrano sufficienti a respingere le obiezioni che contro esso son surte nella presente discussione.

La prima di queste obiezioni fu che sia preferibile ad una riforma costosissima delle nostre prigioni di pena l'istituto penale della deportazione. Questo istituto fu stigmatizzato

da' più grandi criminalisti dell'età nostra, come il Rossi, il Bèrenger, il Lucas, l'Hélie ed il Tocqueville. Ho sentito a lodare le colonie penali dell'Inghilterra in Australia, e quelle della Francia e della Russia come un mezzo di purificazione della società dagli elementi impuri e corrompitori provenienti dalla numerosa falange de' grandi malfattori. Ebbene, sir Elliot, segretario delle colonie inglesi, ebbe a dire che le colonie penali che l'Inghilterra ha avute le costarono enormemente, ed oggi le spese e le difficoltà sarebbero enormi, mentre la trasportazione è di rovina alla madre patria e di rovina alle colonie. Il principe Oscar diceva che questa pena ferisce il principio che la pena giusta deve essere in rapporto col delitto. La esperienza ha dimostrato che in Inghilterra un aumento della reità fu la conseguenza dell'attrattiva che essa offre ai più tristi malfattori. Onde la trasportazione dopo tristi esperienze fu abbandonata dagli Inglesi; e del pari fu abbandonata dalla Russia come pena dei delitti comuni. La Francia ne fece un primo esperimento nella Guyana al 1851; ma questo ebbe dannosi risultamenti, poichè crebbero i delitti in Francia, e dalla Guyana fuggirono tutti coloro che non vi perirono per la febbre gialla. Essa ne ha tentato un secondo esperimento nella Nuova Caledonia, ed anco intorno a questo le opinioni sono discordi. E qui mi viene in acconcio rammentare che la quistione fu, dieci anni or sono, vivamente dibattuta nel Congresso penitenziario di Stoccolma; e mi sia lecito ricordare a cagion di onore i nomi dei delegati italiani che in quel Congresso la oppugnarono. Essi furono il nostro egregio collega Tancredi Canonico e il professore Emilio Brusa, e più di tutti il Beltrani Scalia, che è capo dell'Amministrazione carceraria in Italia, uomo in cui si congiugne mirabilmente alla ricchezza del sapere scientifico la pratica esperienza delle prigioni. In quel Congresso vennero fuori informazioni contrarie al sistema della trasportazione; fu vigorosamente affermato, che essa ebbe un effetto morale pernicioso, che i mali provocati nei nuovi paesi dalla presenza di delinquenti son molto più considerevoli del bene che la loro deportazione produce nel paese che crede di sbarazzarsene. In quel Congresso i delegati francesi Michaux e Desportes propugnarono il sistema della deportazione trasformato mercè la trasportazione in

un istituto penitenziale, segnatamente esponendo i principi informativi dell'invio dei condannati alla Nuova Caledonia cominciato il 1860, ed in cui furono eliminati gli errori della spedizione alla Guyana. Ma essi finirono con accettare le concezioni del sistema irlandese. Imperocchè affermarono essere opportuno il cominciare da un periodo abbastanza lungo di segregazione cellulare, e potersi la trasportazione per il tempo residuale della pena accogliere come premio alla condotta, come un modo di liberazione provvisoria, applicabile alle lunghe pene ed alle pene perpetue nell'ultimo periodo di esse. E questo è lo stesso che abbracciare il concetto fondamentale del sistema irlandese. Onde il Congresso accolse questa conclusione « che la pena della trasportazione presenta difficoltà che non permettono adottarla in tutti i paesi, nè lasciano sperare che vi attui tutte le condizioni di una buona giustizia penale ».

E però poniamo da banda la deportazione così nella sua forma primitiva come nella sua ultima forma, in cui prese il nome di trasportazione, e facciamo l'esperimento in Italia del sistema irlandese o progressivo.

L'esposizione da noi fatta di esso rimuove alcune altre delle obiezioni che ci è occorso sentire.

Si è detto che il Codice ha dato soverchia latitudine al giudice. Ma il delitto non è una entità astratta. Bisogna studiarlo nel delinquente preso individualmente. E codesta valutazione individuale non potendo esser fatta a priori dalla legge è integramento alla giustizia penale, che proviene dal giudice; e al giudice bisogna lasciare una gradazione sufficiente.

L'Olanda e qualche altro Stato hanno inteso questo principio e per i loro Codici il solo limite ammesso per mantenero il principio dell'eguaglianza giuridica sta nei massimi, mentre i singoli reati non hanno minimi di penalità. Il Progetto italiano ha limitato quella facoltà che al giudice è pure necessaria, restringendola in confini più moderati, poichè non solo ha segnato i minimi di pena per ciascun reato, ma ha fermato che la facoltà lasciata al giudice di spaziare tra il minimo ed il massimo non ecceda gran fatto dai confini dell'attuale legislazione. Ed oltre a ciò, mentre qualche Codice ragionevolmente riconosce che bisogna lasciare al giudice anche nei reati ordinaria-

mente tali da rivelare un impulso perverso, doversi lasciare al giudice la facoltà di convertirne la pena in quella riserbata ai delitti che non rivelano un pravo impulso, il Progetto ha riserbato alla legge l'ingiugnere o il permettere al giudice la conversione della pena.

D'altro canto egli è indispensabile il considerare che il giudice togato deve concorrere col giuri all'opera della giustizia penale, non già come passivo strumento che, fatto il verdetto, trascrive un testo di legge. Egli studierà per a traverso le prove del processo l'indole del delinquente, le circostanze tutte del fatto, dove più gravi, dove più lievi; e attempererà la pena, secondo la vera misura, accomodata alla natura stessa delle cose.

Altra obbiezione ci venne mossa per la diversità climatologica delle varie popolazioni italiane. Ma essa non può rendere difforme l'applicazione del sistema nelle sue linee generali. La potestà stessa lasciata al giudice gli servirà di mezzo a tener conto di questa varietà di condizioni tra le popolazioni del settentrione e quelle del mezzogiorno.

Ancora il sistema penale presentato nel Progetto contiene alcune pene di lieve intensità miranti a rendere meno popolato di delinquenti il carcere, e più facile l'adattamento degli edifici al nuovo sistema penale.

La maggioranza della vostra Commissione vi si mostrò avversa tranne per il confino. Ma l'onorevole senatore Majorana opinò invece che debbano quelle lievi pene essere conservate quali trovansi nel progetto. Io non potrei discutere su quest'argomento, e mi limito ad accennarlo. Le mie convinzioni mi vietano parlare contro le opinioni dell'onor. Majorana. Nè posso difenderle perchè me lo vieta il mio ufficio di relatore della Commissione.

E vi parlerò solamente di un'altra divergenza relativa alla pena tra la Commissione e l'onorevole Ministro.

Non accade intrattenervi sul minimo della reclusione e della detenzione che secondo la Commissione dovrebbe essere di dodici giorni e non di tre quanti ne stabilisce il Progetto. Imperocchè, se lo scopo è di rendere possibile anco nei minimi reati il discendere per le attenuanti, l'onorevole Ministro fece rilevare che non sarebbe alieno dall'accettare questa modificazione, purchè il minimo per le attenuanti

da applicare restasse sempre quello fissato dal Progetto, cioè da tre ad undici giorni.

L'onorevole Ministro non accetta l'emendamento della vostra Commissione alle norme della reclusione per la durata minore di un anno.

Egli è duopo di una qualche spiegazione.

Taluno dei commissari fu di avviso che i delitti non dovrebbero esser soggetti a pene privative di libertà, quando questa pena debba rimanere inferiore ad un anno. A me non è lecito difendere questa opinione sì perchè ho la parola come relatore della Commissione e sì perchè sarebbe una discussione bizantina in questo momento. Intanto parve alla maggioranza della vostra Commissione che la pena del carcere inferiore ad un anno, la quale per conseguenza può essere di mesi ed anche di giorni, considerata dal lato della proporzionalità della pena, costituirebbe una dissonanza per il suo eccessivo rigore non ostante la compensazione della diminuzione di un terzo, perchè nelle pene maggiori la segregazione cellulare è di assai minore durata. Difatti per la reclusione dai tre anni in su l'imprigionamento cellulare non può essere ministrato che per un sesto della pena senza mai poter oltrepassare tre anni ancorchè la pena ecceda diciotto anni; cosicchè secondo la legge di proporzionalità non dovrebbe per reati puniti di pene inferiori ad un anno di reclusione eccedere mai la durata di due mesi che è il sesto dell'anno. La segregazione cellulare, anche col compenso di due terzi di durata equivalenti la intera durata della pena, rappresenta un rigore che è proprio della pena di quattro anni di reclusione. Onde fu avviso che la cellula continua non debba applicarsi; che nel carcere inferiore ad un anno basta la separazione notturna col lavoro in comune durante il giorno, accompagnato dal silenzio.

Osserva l'onor. Ministro che nel Congresso penitenziario di Roma fu votata una massima conforme a quella adottata nel Progetto, e che questa massima è già introdotta in vari Codici recenti. Queste conferme, benchè autorevoli, non persuasero la vostra Commissione. La soverchia rigidità dell'isolamento in reati che naturalmente rappresentano l'infimo grado nella intensità della delinquenza è lesione del principio di proporzionalità che non può essere immolato al principio esagerato della riforma morale. Nè si dica che si viene con ciò a turbare il sistema

di *uniformità*, perocchè questo turbamento già si rinviene nelle norme stesse fissate dal Progetto; ed oltre a ciò non si tratta di togliere ogni segregazione, quando la notte vi è la segregazione materiale, e durante il giorno la segregazione morale del silenzio. Nè da ultimo bisogna perdere di vista che se l'attuale condizione degli stabilimenti non basta per coloro che sono colpevoli di reati maggiori (i quali hanno maggiormente bisogno delle discipline educative) sarà maggior facilitazione all'attuazione del sistema il non accrescere gli ostacoli alla sua esecuzione.

Ed ora veniamo all'ultima parte della nostra trattazione che concerne l'imputazione e la recidiva. E da prima ragioniamo della imputazione. Bene notò l'onor. senatore Lampertico che l'essenziale, in questa parte del diritto punitivo, consiste nel fermare norme che sieno guida sicura su due punti fondamentali, l'uno dei quali concerne la mente consapevole di delinquere, e l'altro l'energia del volere come causa libera del fatto criminoso.

L'onor. ministro ha fatto una critica delle formule raccomandate dalla vostra Commissione per essere sostituite alle formule contenute negli articoli 46, 47, 48, 49, 50 del Progetto.

I. Cominciando dall'art. 46, l'on. Ministro dice non potersi accettare la formula della seconda parte di esso. Quando nella prima si è detto che nessuno può esser punito se non per una azione od omissione volontaria, questa formula, secondo lui, corrisponde alle due figure del *dolo* e della *colpa*; sicchè non è da aggiungere la seconda proposizione che la *legge determina i casi in cui alcuno può essere punito per la conseguenza, ancorchè non voluta di una sua azione od omissione volontaria*.

Ora io fo riflettere all'onor. Ministro che nel reato colposo vi ha due momenti: il fatto causante, che è volontario, e il fatto causato, che è involontario; e per questa ragione appunto i criminalisti distinguono il reato colposo dal reato doloso, perchè in questo, oltre al volersi il fatto causante del vibrare il colpo, si è voluto il *fatto causato* della lesione o dell'omicidio. Io gli fo riflettere essere stato pensiero della Commissione consecrare la prima parte dell'art. 46 ad enunciare soltanto i fatti dolosi; onde al tutto insieme dell'*azione* o dell'*omissione* si è dato il nome di volontario, nel senso

di essere il fatto generato dalla volontà del delinquente; il che non è possibile nei fatti colposi, ed essere stato pensiero della Commissione consecrare la seconda parte dell'articolo, non solo a descrivere il reato colposo, il quale consiste in un'azione od omissione volontaria, che ha per conseguenza non voluta nè preveduta, ma prevedibile, un sinistro avvenimento, ma ancora a fermare la regola fondamentale che la colpa non è punibile se non nei casi specialmente ed espressamente determinati dalla legge.

Quanto è poi alla terza parte dell'articolo, dice l'onorevole Ministro pericolosa la formola: *nelle contravvenzioni non è richiesta la prova dell'intenzione di trasgredire la legge*, perchè sarebbe dar luogo a far ritenere che nei delitti questa prova sia necessaria. E sì, per appunto questo abbiamo voluto dire, che nelle contravvenzioni basta provare il fatto, perchè l'intenzione di delinquere si presuma fino a prova contraria, mentre per l'opposto nei delitti il dolo non si presume e bisogna provare che l'azione criminosa fu volontaria. E però le formule dalla Commissione proposte sono adeguate, mentre l'art. 46 del Progetto nella parte seconda contiene una locuzione che chiaramente viene a dire che nei fatti colposi deve il giudicabile, per sottrarsi alla pena, provare che egli non voleva la conseguenza sinistra del suo fatto volontario e sotto questa condizione egli non è punito in regola generale, salvo che la legge espressamente determini la punibilità del suo atto; e nella terza parte, vietando ogni ricerca del fine per le contravvenzioni si può giungere a conseguenze in contraddizione col principio della giustizia.

II. Passando poi all'art. 47 l'onorevole Ministro ha difficoltà sulla formula da noi raccomandata: 1° perchè non comprende con la voce infermità della mente l'idiotismo e il sonnambulismo; 2° perchè la formula della *libertà degli atti* rompe nello scoglio di quella opinione che non riconosca libertà nell'umano volere.

Rispondo primamente che il sonnambulismo non è compreso nè nella deficienza, nè nella morbosa alterazione della mente. Ma oltre a ciò lo prego di notare che l'idiotismo è uno stato impossibile ordinariamente, tranne l'eccezione rarissima che un uomo sia stato materialmente, dalla sua nascita, chiuso in un recinto e privo

di qualsiasi contatto con gli esseri umani. Ma anche in tal caso la mente cade in una infermità, perchè la parola *infermità* non esprime solo le malattie che vanno sotto il nome di pazzia, ma una mente che non funziona come mente o per fatuità congenita o per atrofia intellettuale derivata dal non essere educata o per altra cagione qualsiasi. Il caso solo dello idiotismo derivato da mancanza di comunicazione si avvera nel sordo-muto ed è specialmente preveduto. Ed il sonnambulismo poi, malgrado l'apparenza del movimento autonomo, è una forma del sonno derivante da malattia, è una anormalità del sonno in cui, mancando lo stato di veglia che è la presenza dello spirito a sè stesso, non può sorgere la quistione d'imputabilità nel vero senso della parola.

Un'altra critica ci muove l'onorevole ministro sulla libertà dei propri atti mancante per effetto di infermità mentale. Egli preferisce la locuzione della *niuna possibilità di operare altrimenti*, perchè ha paura non so se del libero arbitrio, o delle negazioni del libero arbitrio dei deterministi. Ma i deterministi, quando negano il libero arbitrio nell'uomo, non negano forse la *possibilità di fare altrimenti da quello che l'uomo ha fatto?* Ed oltre a ciò la Commissione per secondare gli scrupoli verso i deterministi ha evitato le locuzioni *libertà del proponimento* e *libertà del volere*; ma gli atti ci si consente dai deterministi esser liberi, come, a grazia d'esempio, l'atto del vibrare il colpo feritore in quanto è atto della volontà. La volontà in sè medesima (si va dicendo) non è libera nella scelta perchè determinata da motivi. Ma l'atto libero, in quanto è effetto del volere determinato, ce lo lasciano almeno intatto.

III. A queste critiche se ne aggiunge un'altra. L'onorevole Ministro persiste nell'idea del dare al giudice, quando l'imputato è assolto per infermità di mente, la potestà d'inviarlo al manicomio, e teme che la formula sostituita dalla Commissione tolga guarentigie alle persone assolte, escludendo l'intervento del giudice e rimettendosene all'autorità amministrativa. Non ha pensato l'illustre uomo che la nostra formula fa determinare al giudice, quando l'imputato è assolto per mente non sana, se la uscita di lui dal carcere è pericolosa tanto da consegnarlo all'autorità competente per i prov-

vedimenti che questa crederà di dare; e ciò importa l'intervento dell'autorità giudiziaria.

IV. L'ultima osservazione è sulle norme relative al costringimento. La Commissione naturalmente ha esaminato che v'ha dei Codici in cui, a simiglianza del Progetto, nel Libro primo si annoverano certi casi di costringimento sotto locuzioni generali; ma appunto per quei casi le è parso più opportuno rimandarne la trattazione ai singoli reati, perchè rimane sempre nella parte generale considerato sotto forma generale ogni stato di *necessitas cogens*. L'applicazione della norma che si riferisce al comando rannodasi all'operato dei depositari dell'autorità o della forza pubblica. Ma ciò non toglie che ogni altro stato di necessità costringente va rannodato alla formula generale del costringimento.

V. Quanto è per ultimo alla forza maggiore nella sua formula generale, il *costringimento per causa esterna* è locuzione inevitabile, poichè non si è voluto confonderla con le cause interne. Ma non tema l'onor. Ministro che la vista dei gioielli o l'aspetto grazioso di una qualche bella affascinatrice possano rappresentare la *causa esterna*. Imperocchè non è a confondere con l'occasione quello che propriamente dicesi *causa* in quanto è cagione efficiente di un qualche fenomeno. I gioielli non son causa quando in noi sorge la brama di possederli. Essi col loro eccitamento sono occasione al delitto. Così la bellezza affascinatrice del pari non è la cagione movente. Questa cagione sta nell'ambire il suo possesso.

Quanto a me, permettetemi che io dica di non temere la formula della forza irresistibile, come *maioris rei impetus cui resisti non potest*. Oggi per l'esperienza che ho delle Corti di assise, nel mezzogiorno d'Italia, l'abuso di questa formula l'ha fatta cadere in discredito presso i giurati, sicchè vuol essere invocata con parsimonia per non incontrare la loro derisione. Ma la Commissione ha opinato doversi secondare la tendenza di evitare nomi giuridici. Ben vero, persuadiamoci una buona volta, che meglio è affrontare risolutamente taluni problemi che ricorrere a termini di mezzo inconcludenti. I giurati se, per considerazioni estranee al processo son disposti favorevolmente, assolveranno sulle circonlocuzioni; e quando ciò torni impossibile,

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1888

ricorreranno alla risposta negativa sul verdetto di reità, non dovendo, come i giudici, rendere conto, nella motivazione, del loro pronunciato. Le circonlocuzioni intanto sono pericolose per loro stesse e minacciano di fare smarrire il lume del buon senso nell'amministrazione della giustizia penale.

Finalmente veniamo alla recidiva. La *recidiva*, dice il Bonneville, è la pietra di paragone ad un tempo delle leggi penali e del sistema penitenziario. Ed una ricca letteratura di monografie vi è consacrata così dal lato della giustizia punitrice, come da quello della politica criminale. Ma non abbiate a temere che io ve ne tenga lungamente parola.

La Camera dei deputati propose una modificazione importante dal lato della repressione, cioè l'aggiungersi alla recidiva specifica la recidiva generica, consistente nel ricadere dopo la condanna in un reato di qualsivoglia specie. La vostra Commissione vi aderisce con piena approvazione. Essa è razionale e non importa un aumento di durata nè di intensità nella pena, ma solo il divieto al giudice di applicare la pena nel minimo.

Per la recidiva specifica le categorie presentate nel Progetto non sono sempre adeguatamente costruite per mostrare l'efficacia del medesimo impulso.

L'onor. ministro fa notare che anche il rimedio della Commissione raccomandato farebbe escludere la nota di recidiva specifica in reati che hanno il medesimo impulso, come sarebbero, per esempio, le falsità ed i reati patrimoniali, perchè trovansi collocati in titoli diversi del Codice.

Io credo che non valga la pena intrattenersi su questo punto, che naturalmente, riconosciuto il principio, rimane affidato all'opera del coordinamento. Ma dirò che il concetto della Commissione non fu di avvisare recidiva specifica nei reati provenienti da un medesimo impulso, ma nei reati che violano un medesimo ordine di attinenze giuridiche; e lo sconcio temuto non si avverava per l'adeguata ripartizione delle varie categorie dei delitti, che nel Codice è stata fatta.

Dirò da ultimo che dotte ed importanti considerazioni furono esposte dagli onorevoli senatori Lampertico e Majorana su questo argomento che ha offerto materia a copiose ricer-

che. Segnatamente l'onor. Majorana presentò considerazioni che vanno affidate allo studio per il coordinamento del Codice. Ed io mi limito a due considerazioni. L'una è che la recidiva è certo un elemento aggravatore, ed in omaggio alla giustizia violata deve aumentarsi per essa la intensità della pena; ma più che l'aggravamento della pena contribuirà a menomare le recidive l'efficacia della riforma penitenziaria. L'altra è che un istituto assai importante deve essere promosso dallo Stato, ma secondato dall'attività dei cittadini per menomare il numero delle recidive, assai più che non farebbe la severità della legge. Esso si rannoda alle istituzioni penitenziarie e segnatamente all'ultimo periodo della pena, cioè alla libertà condizionata. Lo Stato veglia sui condannati usciti dal carcere, ma la società stessa deve tutelare il condannato mercè l'istituzione del patronato. Essa in tal guisa parteciperà all'opera della giustizia mercè le libere associazioni di assistenza e di tutela a coloro che, cessata la pena, ritornano a far parte di essa.

E qui, onorevoli colleghi, do fine al mio dire, lasciando agli altri Relatori il discorrervi d'una parte non meno importante del nuovo Codice, cioè di quella che concerne la giustizia penale in concreto, la quale enuncia i singoli reati ed attempera a ciascuno di essi la propria punizione. E, mentre vi rendo grazie della benevola attenzione prestata alle mie parole, fo voti perchè al più presto il Senato coroni con la sua approvazione un Codice punitivo, che lungi dal favorire gli scellerati a detrimento degli onesti, è una delle più solenni consecrazioni dell'ordine morale e della giustizia sociale. (*Ennississimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Domani alle ore 2. seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia; (*Seguito*);

Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Aggregazione del comune di Villa San Secondo, in provincia di Alessandria, al mandamento di Montechiaro d'Asti;

Aggregazione del comune di Molocchio, in provincia di Reggio Calabria, al mandamento di Radicena.

La seduta è chiusa (ore 6 $\frac{1}{4}$).